

Decisione n. 3/2025

Procedimento n. 004/FIPM/2024

**FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
IL TRIBUNALE FEDERALE**

Procedimento n. 004/FIPM/2024

Nella seduta del 13 Giugno 2025 ha adottato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento disciplinare a carico di:
della Sig.ra Caterina Ferrara, in qualità all'epoca di Delegato Regionale della Sicilia per la FIPM
per le seguenti violazioni disciplinari: artt. 9 co. I dello Statuto Federale della FIPM, artt. 3 co. I, 4 co.1,
5 e 6 del Regolamento di Giustizia FIPM, nonché degli artt.28 e 29 -Titolo VII - del Regolamento
Amministrazione e contabilità della FIPM,

Visto l'atto di deferimento e i relativi allegati;

Visto il Regolamento di Giustizia;

Vista l'istruttoria e tutti gli atti di causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 13.06.2025, l'Avv. Stefano Pellacani e le parti come da
apposito verbale;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'Ufficio della Procura Federale riceveva in data 11.9.2024 esposto in cui si postula che la Delegata
per la Sicilia, Caterina Ferrara, abbia, da un lato, omesso una rendicontazione rispettosa dei principi
di trasparenza e di buona amministrazione cui è improntato lo Statuto ed il Regolamento di
Amministrazione della FIPM e, dall'altro, destinato alle ASD operanti sul territorio, contributi con
modalità del tutto arbitrarie e generiche senza riportare, peraltro, i criteri di effettuazione e
destinazione delle spese previsti nel citato Regolamento che prevede espressamente la necessaria
autorizzazione da parte del Consiglio Federale (art.29 co.2) per impegnare tale tipologia di spese.

**Federazione Italiana
Pentathlon Moderno**

00189 ROMA
Via Vitorchiano 113/115
Tel. 06.91516800
C.F. 97015820588
P.I. 04257001000



In esito alle relative indagini la Procura ritiene che l'odierna incolpata abbia da un lato, avuto una gestione dei fondi assolutamente arbitraria, priva di giustificativi di spesa puntuali e, dall'altro, abbia corrisposto nel 2023 a titolo di contributi delle somme di vario importo alle società sportive operanti sul territorio in violazione delle disposizioni previste dal Regolamento Amministrazione e Contabilità della FIPM ed in particolare dell'art.29 del titolo VII che prevede la preventiva autorizzazione del Consiglio Federale.

In particolare la Procura ritiene sussistere profili di responsabilità disciplinare a carico della Sig.ra Ferrara in quanto risultano evidenti le violazioni commesse da quest'ultima, in qualità di Delegato Regionale della Sicilia per la FIPM, non solo per non aver tenuto una condotta ispirata al rispetto dei principi di lealtà, rettitudine e correttezza sportiva, ma anche, secondo la Procura Federale, per aver palesemente violato la disciplina indicata negli artt. 28 e 29, Titolo VII del Regolamento Amministrazione e Contabilità della FIPM.

Alla prima udienza, fissata per il giorno 13.06.2025, tenutasi in modalità da remoto, erano presenti, innanzi al Collegio, il Procuratore Federale Avv. Guido Lombardi e l'incolpata tuttavia senza alcun difensore.

Aperto il giudizio in camera di consiglio, il Procuratore si riportava integralmente al deferimento e agli atti in esso contenuti, ritenendo la documentazione idonea a sostenere le incolpazioni ed invocava per la deferita, la sanzione di 14 mesi di sospensione da ogni attività federale. Il Tribunale Federale si riservava.

DIRITTO

Passando al merito della questione per quanto riguarda la posizione della Sig.ra Ferrara è necessario partire da alcuni dati incontrovertibili e pienamente provati che rendono fondata l'azione posta in essere nei suoi confronti dalla Procura Federale:

- in primo luogo, come emerso dall'istruttoria la Sig.ra Ferrara, all'epoca della contestazione dei fatti ricopriva il ruolo di delegato regionale della FIPM;
- in secondo l'omissione da parte della Ferrara nel richiedere preventivamente l'autorizzazione al Consiglio Federale nella gestione dei fondi, che dagli atti risulta essere stata arbitraria e priva di giustificativi di spesa.

Ne discende che, se da un lato questo Tribunale ritiene pienamente fondato il deferimento promosso dalla Procura Federale, nei confronti della Ferrara, alla luce della condotta alla medesima imputata, non ritiene che sussistano i presupposti per la contestazione di cui alla fattispecie ex art. 6 RGD (illecito sportivo), bensì soltanto per la violazione di cui all'art 5 RGD, in relazione alla violazione dei principi di lealtà, rettitudine e correttezza sportiva, ma anche degli artt. 28 e 29, Titolo VII del Regolamento Amministrazione e Contabilità della FIPM, ritenendo congruo applicare la misura della sanzione proposta nei di lei confronti nella misura di 12 mesi di sospensione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accertata la responsabilità disciplinare dell'incolpata, nei termini di cui in motivazione, applica a:



-alla Sig.ra Caterina Ferrara, la sanzione della sospensione da ogni attività federale di mesi 12 ;

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per comunicare il presente provvedimento alle parti interessate.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 in videocollegamento, con l'intervento di:

Avv. Scilla Malagoli (Presidente)

Avv. Giovanni Smargiassi (Componente)

Avv. Stefano Pellacani (Componente, Estensore)